

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n. 568/A III<sup>a</sup> Legislatura

Modifiche al d.d.l. riguardante il T.V. unificato aggiornato di leggi regionali in materia di opere e di lavori pubblici.

## RELAZIONE

Con atto consiliare n°                    del                    è stato approvato il disegno di legge indicato in epigrafe ora all'esame del Governo Centrale.

A seguito della rilettura del testo del citato provvedimento legislativo si è rilevata la possibilità che talune norme risultino in contrasto con la legislazione statale o non esattamente allineate con i principi di carattere generale che disciplinano la materia dei lavori pubblici.

Al fine di evitare possibili osservazioni da parte del Governo Centrale si ritiene opportuno procedere ad alcune modifiche - peraltro marginali - al testo aggiornato.

\* Tali modifiche riguardano in particolare i seguenti articoli:

- art. 2 - E' stata meglio precisata la competenza della Regione in materia di edilizia di culto, includendo nello articolo il comma 2°.
- artt. 25 e 31 - E' opportuno specificare che il ricorso all'istituto della concessione debba avere carattere di eccezionalità, così come peraltro indicato nel regolamento allegato alla legge. A tal fine è stato opportunamente integrato il punto b) del primo comma di entrambi gli articoli.

./.

- art. 34 - E' opportuno, in materia di esecutività nelle delibere di approvazione di progetto, fare esplicito richiamo alle norme della Costituzione, così come previsto nella L.R. n° 37/78.
- art. 38 - E' necessario eliminare i termini perentori indicati per la pronuncia di pareri da parte del Provveditore agli Studi e stralciare la norma riguardante la concessione di aree demaniali per l'esecuzione di opere marittime o portuali; ciò in quanto la materia è regolamentata da norme statali. Sono state perciò apportate modifiche al comma 6 ed è stato eliminato il comma 7.
- art. 43 - E' stato eliminato il comma 4 per evitare che insorgessero perplessità di ordine interpretativo circa l'applicazione della legge statale n° 584/77.
- art. 46 - E' stata introdotta la possibilità di procedere all'affidamento di lavori mediante trattativa privata anche nel caso di cui all'art. 5 comma 1° lett. A) della citata legge n° 584/77. Tale norma serve anch'essa esclusivamente a chiarire la materia.
- art. 51 - E' stato eliminato l'ultimo comma allo scopo di evitare conflitti di competenza tra Regione e Organi amministrativi dello Stato.
- art. 4 del Regolamento di Concessione allegato alla legge - Al comma 1° lettera c) è stato precisato che trattasi di "Società Commerciali".

Ne consegue che il testo degli articoli citati e del disegno di legge risulta modificato come sopra.

V  
Disegno di legge  
n. 41 del 18/3/85

D.D.L.:Modifica della L.R. "Testo unificato ed aggiornato  
di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici"  
approvato nelle sedute del 25/1, 12-13/2/85.

Art.1

L'art.2 della legge regionale "testo unificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici" è sostituito dal seguente:

1. Sono di competenza della Regione le opere ed i lavori pubblici riguardanti :
  - a) - il demanio ed il patrimonio regionale;
  - b) - immobili di proprietà non regionale, in uso, sia pure temporaneo, alla Regione;
  - c) - le opere la cui esecuzione sia delegata dallo Stato alla Regione;
  - d) - le strade e le ferrovie classificate regionali;
  - e) - gli interventi urgenti ed indifferibili a tutela della pubblica incolumità, che non rientrino nella competenza primaria degli Enti locali o dello Stato;
  - f) - le opere idrauliche, irrigue e di bonifica;
  - g) - le opere di sistemazione montana;
  - h) - i porti di seconda categoria, seconda e terza classe;
  - i) - la costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, riparazione di edifici di culto e delle opere annesse, destinate all'esercizio dello stesso;
  - l) - le opere di difesa, di consolidamento e di trasferimento degli abitati inclusi negli elenchi approvati dal Consiglio regionale;
  - m) - le opere classificate regionali o di rilevanza regionale, con legge regionale;
  - n) - i lavori di ricostruzione, ristrutturazione, riparazione di opere pubbliche di competenza della Regione, danneggiate da calamità naturali.

2. Per le opere di cui alla lettera i) del primo comma del presente articolo, la competenza della Regione decorrerà dalla data di trasferimento, da parte dello Stato, delle relative funzioni.

L'art.25 della legge regionale "testo unificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici" é sostituito dal seguente:

"1. Alla realizzazione delle opere di competenza regionale provvede l'Assessorato Regionale ai LL.PP. in uno dei seguenti modi:

a)- direttamente;

b)- con affidamento in concessione, nei casi previsti dall'articolo 2 del regolamento per l'affidamento in concessione di opere pubbliche, allegato alla presente legge.-"

L'art.31 della legge regionale "Testo unificato e aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici" é sostituito dal seguente:

"1. Alla realizzazione delle opere di competenza degli Enti pubblici e delle opere di pubblico interesse di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, provvedono gli Enti interessati in uno dei seguenti modi:

a)- direttamente;

b)- con affidamento in concessione, nei casi previsti dall'articolo 2 del regolamento per l'affidamento in concessione di opere pubbliche, allegato alla presente legge;

c)- a mezzo del Genio Civile competente, previa autorizzazione dell'Assessore ai LL.PP., purché si tratti di opera ammessa a finanziamento regionale in conto capitale.-

2. Gli Enti beneficiari di finanziamenti regionali per la realizzazione di opere o di lavori pubblici, assumono, comunque, ogni responsabilità connessa con la realizzazione delle opere e dei lavori stessi.-"

art. 34

L'art. 34 della legge regionale "testo unificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici" è sostituito dal seguente:

1. I progetti delle opere di competenza degli Enti di cui ai punti a), b), c), ed e) dell'art. 18 della presente legge sono approvati con deliberazione dei rispettivi Organi competenti.-

2. Le deliberazioni di approvazione sono esecutive ai sensi dell'art. 130 della Costituzione.-

3. Nel caso di opere riguardanti:

- edilizia scolastica e scuole materne;
- impianti di depurazione e di smaltimento di liquami e di rifiuti solidi urbani;
- opere destinate all'assistenza degli anziani e socio-assistenziali;
- impianti sportivi;
- mattatoi;
- opere marittime e portuali;
- strade esterne ai centri abitati;

sui relativi progetti, se di importo pari o superiore a 1000 milioni, deve essere acquisito, prima dell'approvazione, il parere degli Organi consultivi regionali di cui al titolo quarto della presente legge.-

4. Sui progetti di cui al comma 3 del presente articolo, di importo inferiore a 1000 milioni e sui progetti di altre opere, senza limiti di importo, deve essere acquisito il parere dell'Ufficio tecnico dell'Ente.-

5. Quando l'Ente non disponga di un ufficio tecnico, ovvero se l'opera non rientri nelle competenze professionali del dirigente dell'ufficio tecnico, il parere è espresso dagli Organi consultivi regionali, nei limiti di importo stabiliti dalla presente legge.-

6. I progetti delle opere di competenza degli Enti di cui ai punti d) ed f) dell'articolo 18 della presente legge, sono approvati con decreto dell'Assessore Regionale ai LL.PP., sentiti gli Organi consultivi di cui al titolo quinto della presente legge, sempre che le opere siano ammesse a finanziamento regionale.-

L'art. 38 della legge regionale "testo unificato e aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici" è sostituito dal seguente:

1. Le aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge debbono essere scelte nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o di quelli adottati e trasmessi alla Regione per l'approvazione, nonché dei vincoli e delle limitazioni di qualsiasi natura costituiti o comunque operanti a tutela del pubblico interesse.-

2. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione di progetti di opere pubbliche ai sensi della presente legge, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.-

3. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinati a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi.-

4. Il provvedimento di approvazione della variante è emanato dalla Regione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti.-

5. Per le opere di edilizia scolastica ed ospedaliera e per gli asili nido, la deliberazione di approvazione di cui al secondo e terzo comma del presente articolo deve essere adottata previa di chiarazione di idoneità dell'area rilasciata da una commissione costituita da:

- sindaco del Comune interessato, o suo delegato, che la presiede;
- coordinatore del Genio Civile o suo delegato;
- coordinatore medico della U.S.L. competente per territorio, o suo delegato.-

I deliberati della commissione sono validi se adottati all'unanimità e sono subordinati al risultato positivo di indagini geotecniche.-

6. Nel caso di aree da destinare ad edifici scolastici, deve essere sentito il Provveditore agli studi competente; i

---

7. Per le opere di competenza regionale di cui all'articolo 2 della presente legge, compete al Presidente della Giunta Regionale, d'intesa con i Comuni e con gli Enti interessati, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti nel territorio comunale in cui esse ricadono.- "



art. 5 b

L'art. 43 della legge regionale "testo unificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici" é sostitutivo dal seguente:

1. Alla esecuzione delle opere di cui alla presente legge, realizzate direttamente, si provvede mediante imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, ovvero a mezzo di imprese artigiane iscritte, per categoria relativa all'opera, nell'apposito albo delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956 n. 860 e successive modificazioni, qualora l'importo dei lavori a base d'asta non superi lire 250 milioni.-
2. Si applicano le norme dell'articolo 7 della legge 8 ottobre 1984 n. 687.-
3. Alla gara per l'aggiudicazione dei lavori mediante licitazione privata o appalto concorso, di qualunque importo, devono essere invitate tutte le imprese che ne hanno fatto richiesta e, comunque, non meno di quindici imprese, salvo che non si tratti di lavori per i quali sia richiesta una particolare specializzazione e non siano pervenute richieste di invito in numero sufficiente.- Il mancato invito di impresa che ne abbia fatto richiesta deve essere motivato dall'Ente appaltante.-
4. Per l'affidamento dei lavori si applicano le norme vigenti statali, per quanto non previsto dalla presente legge.-
5. Del verbale di aggiudicazione dei lavori viene data notizia attraverso la pubblicazione per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Puglia e su almeno un quotidiano a diffusione regionale.- L'estratto deve contenere l'oggetto e l'importo dei lavori a base d'asta.-

L'art. 46 della legge regionale "Testo unificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici" è sostituito dal seguente:

- "
1. Si può procedere all'affidamento dei lavori a trattativa privata, qualunque sia l'importo dei lavori stessi, quando:
    - a)- ricorra il caso previsto dal terzo comma dell'articolo 44 della presente legge;
    - b)- ricorra il caso di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 1977 n. 584;
    - c)- si tratti di lavori la cui esecuzione, per ragioni tecniche, artistiche o attinenti alla protezione di diritti di esclusiva, non può essere affidata che ad un esecutore determinato;
    - d)- vi sia eccezionale urgenza, risultante dalla comprovata necessità di far fronte ad eventi assolutamente imprevedibili, che non consentano l'indugio delle gare;
    - e)- si tratti di lavori complementari non compresi nel progetto posto a base del primo appalto, che siano resi necessari da circostanze impreviste e non possano essere tecnicamente ed economicamente separati dall'appalto principale, purché siano affidati allo stesso imprenditore e l'ammontare complessivo dei lavori complementari non superi il terzo dell'importo del primo appalto;
    - f)- si tratti di lavori relativi a lotti successivi di progetti esecutivi approvati e parzialmente finanziati, a condizione che:
      - i lavori vengano affidati alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente;
      - la possibilità di ricorrere a questa procedura sia stata indicata in occasione del primo appalto;
      - l'importo dei nuovi lavori non sia superiore al doppio di quello del precedente appalto;
      - i nuovi lavori consistano nella ripetizione di opere simili o appartenenti alla stessa categoria, rispetto a quelle che hanno formato oggetto del precedente appalto;
      - i prezzi siano quelli del lotto precedente, aggiornati con le modalità indicate dall'articolo 48 della presente legge;
      - l'offerta dell'impresa venga migliorata, rispetto a quella del lotto precedente, tenendo presenti le economie ottenibili per effetto del carattere ripetitivo e dell'aumentata quantità dei lavori da eseguire, e, comunque, in misura non inferiore al cinque per cento;
      - i lavori del lotto precedente siano ancora in corso;
      - l'impresa sia in possesso dei prescritti requisiti per eseguire i lavori di cui al progetto generale.-
  2. L'affidamento dei lavori a trattativa privata può avvenire solo con offerta in ribasso.-
  3. Sull'affidamento dei lavori a trattativa privata decide l'Organo che ha approvato il progetto.-"

art. 78

L'art. 51 della legge regionale "Testo unificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici" è sostituito dal seguente:

1. Per i lavori da aggiudicarsi, affidarsi, concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme dello Stato in materia di anticipazione del prezzo di appalto e di revisione dei prezzi contrattuali.-
2. L'accreditamento dell'anticipazione all'impresa è disposto, senza preventive autorizzazioni, con le procedure seguite per il pagamento dei certificati di acconto.-
3. <sup>Per</sup> La corresponsione dei compensi revisionali è utilizzata, senza preventiva autorizzazione, la somma globale impegnata per l'esecuzione dei lavori.-
4. All'esaurimento dei fondi disponibili, il direttore dei lavori dichiara ultimati i lavori e procede alla chiusura degli atti contabili.-
5. Il calcolo dei compensi revisionali è soggetto a verifica a consuntivo da parte del collaudatore ed è approvato unitamente al certificato di collaudo o di regolare esecuzione.-
6. Qualora il compenso revisionale definitivo ecceda l'importo accantonato in progetto per revisione prezzi, per le opere ammesse a finanziamento regionale, gli elaborati revisionali definitivi sono approvati con decreto dell'Assessore regionale ai LL.PP., previo parere del servizio tecnico dell'Assessorato nel caso di opere eseguite direttamente dalla Regione, ovvero del Coordinatore del Genio Civile competente, negli altri casi.-"

Art.9

L'art.4 del "regolamento per l'affidamento in concessione delle opere pubbliche", allegato al "testo unificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici" è sostituito dal seguente:

1. L'affidamento in concessione può avvenire infavore di:
- a) Enti territoriali o Enti di diritto pubblico che abbiano un proprio interesse ulteriore, concorrente o subordinato alla realizzazione delle opere;
  - b) Società a prevalente capitale pubblico;
  - c) Società commerciali, imprese, associazioni temporanee di imprese, cooperative e loro consorzi;

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla V Commissione Consiliare permanente il 20.3.85